



CITTA' DI TERRACINA
PROVINCIA DI LATINA

DIPARTIMENTO II	AA.GG., RISORSE UMANE E SERVIZI DEMOGRAFICI

DETERMINAZIONE

N. <u>41</u> / gen. del <u>24/01/2012</u>	N. <u>06</u> del 17.01.2012
---	------------------------------------

Oggetto: Costituzione fondo risorse decentrate di cui all'articolo 31, comma 1, del CCNL del comparto Regione e AA.LL. 22.01.2004 per l'anno 2011.

L'anno DUEMILADODICI addì DICIASSETTE del mese di GENNAIO alle ore 14,00 e seguenti, nel proprio ufficio

IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO

Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

Visto il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto l'art. 107 del D. Lgs.vo 267/2000;

Vista la disposizione sindacale prot. N. 52196/U del 18.10.2011, con la quale è stata conferita al sottoscritto la dirigenza tecnico gestionale pro tempore dell'intestato dipartimento;

IL DIRIGENTE

Premesso

Che L'articolo 31, comma 1 del CCNL del comparto Regioni e AA.LL. 22.01.2004, prevede che *"Le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (di seguito citate come: risorse decentrate) vengono determinate annualmente dagli enti ... omissis"*;

Che la determinazione di tali risorse, il c.d. "fondo risorse decentrate" deve essere effettuata per l'anno 2011.

VISTA

La deliberazione N. 20 del 13.01.2012, con la quale la Giunta comunale ha dettato i seguenti indirizzi in merito alla costituzione del fondo risorse decentrate per gli anni 2011 e 2012 :

- a) procedere ad attenta revisione, nella valorizzazione delle voci costituenti il fondo risorse decentrate, dell'applicazione delle norme previste dai contratti di lavoro, anche in riferimento alle osservazioni al riguardo contenute nella relazione in data 07.10.2011 sulla verifica amministrativo-contabile effettuata dal dott. Domenico Tripaldi, dirigente dei servizi ispettivi di finanza pubblica – ispettorato generale di finanza del dipartimento della ragioneria generale dello stato del Mef;
- b) verificare il rigoroso rispetto delle norme relative alla riduzione complessiva del salario accessorio, giusto l'articolo 9, comma 2-bis, del D.L. 31 maggio 2010, N. 78, convertito, con modificazioni, nella Legge 30 luglio 2010, N. 122, recante *"misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica"*;
- c) in considerazione della situazione economica dell'ente, valutare la possibilità di una adeguata riduzione delle risorse del fondo, sia per quanto riguarda l'anno 2011 che, in prospettiva, per l'anno 2012, con particolare riferimento agli incentivi corrisposti per progetti finalizzati variamente denominati, sia finanziati direttamente con risorse del fondo che con risorse la cui destinazione è resa possibile da previsioni legislative, riconducendo le relative attività nell'ambito delle ordinarie incombenze del personale.

Considerato

Che nella stessa deliberazione di cui sopra, la Giunta comunale ha dato atto che l'ipotesi di costituzione del fondo risorse decentrate contenuta nella relazione tecnica inviata dal sottoscritto con nota prot. n. 0001508/U del 11.01.2012, è in linea con gli indirizzi di cui sopra e di dividerne i contenuti;

Che nella citata relazione tecnica la quale, anche se non materialmente allegata al presente atto, deve ritenersi facente di esso parte integrante, sono dettagliatamente indicate le risorse da destinare al fondo per l'anno 2011, così come le fonti legislative e contrattuali e i dati economico finanziari che ne determinano l'ammontare;

Che, in particolare, nella citata relazione tecnica, viene dato conto che l'ipotesi di cui sopra rispetta le norme relative alla riduzione complessiva del salario accessorio, giusto l'articolo 9, comma 2-bis, del D.L. 31 maggio 2010, N. 78, convertito, con modificazioni, nella Legge 30 luglio 2010, N. 122, recante *"misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica"*.

CITTÀ DI TERRACINA

11 GEN 2012
ALLEGATO
Prot. n° 0001508/10



**CITTA' DI TERRACINA
PROVINCIA DI LATINA**

**COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE 2011 -
RELAZIONE TECNICA**

INDICE

1.	CONSIDERAZIONI GENERALI	1
1.1	COMPOSIZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE.....	1
1.2	LA RIDUZIONE DELL'AMMONTARE DEL SALARIO ACCESSORIO PER GLI ANNI 2011, 2012 E 2013 2	
2.	CONSIDERAZIONI SUL FONDO 2010 E SULLE POSSIBILI DETERMINAZIONI RIGUARDO AL FONDO 2011 E 2012.....	4
2.1	RISORSE STABILI	5
2.1.1	CCNL 01/04/1999	6
2.1.2	CCNL 05/10/2001	9
2.1.3	CCNL 22/01/2004	10
2.1.4	CCNL 09/05/2006	13
2.1.5	CCNL 11/04/2008	14
2.2	RISORSE VARIABILI	15
2.2.1	CCNL 01/04/1999	16
2.2.2	CCNL 14/09/2000	24
2.2.3	CCNL 09/05/2006	25
2.2.4	CCNL 11/04/2008	26
2.2.5	CCNL 31/07/2009	27
3.	IPOTESI COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE 2011.....	27
4.	VERIFICA DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI RIDUZIONE COMPLESSIVA DEL SALARIO ACCESSORIO.....	29

1. CONSIDERAZIONI GENERALI

1.1 COMPOSIZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE

La determinazione del fondo risorse decentrate del personale (con esclusione di quello con qualifica dirigenziale) si effettua annualmente, con le modalità indicate nell'articolo 31 del CCNL 22.01.2004. Le risorse del fondo sono suddivise in "stabili" e "variabili".

Le risorse stabili sono quelle aventi carattere di certezza, stabilità e continuità. Esse vengono definite in un unico importo, composto di diverse voci. Tale importo dovrebbe essere essenzialmente statico, salvo nel caso di aumenti determinati dal rinnovo dei contratti (non è questo il caso né per questo anno né per i prossimi) e con alcune eccezioni che vedremo successivamente.

Le risorse variabili sono quelle aventi carattere di eventualità o variabilità. Con tale termine si indicano, quindi, sia le risorse la cui presenza e ammontare sono determinati annualmente dalle parti (ad esempio unilateralmente dall'amministrazione o in accordo con le parti sindacali), sia le risorse che provengono da automatismi, quindi non soggette a determinazioni delle parti, come, ad esempio, le somme previste nel fondo dell'anno precedente che non sono state spese o ripartite.

Esiste un'altra categoria di risorse che, pur costituendo formalmente salario accessorio dei dipendenti, viene di solito esclusa dalla determinazione del fondo : le risorse derivanti da specifiche misure di legge , ad esempio :

- a) i compensi legati all'attività di progettazione (art. 92 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163);
- b) i compensi incentivanti per il recupero dell'ICI (art. 3, comma 57, della 23 dicembre 1996, n. 662 e art. 59, comma 1, lett. p), del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446);
- c) i compensi in favore dell'avvocato comunale derivanti da condanna alla spese della controparte
- d) le indennità di turno del personale della polizia locale (finanziata con quota dei proventi derivanti da contratti di sponsorizzazione, ex art. 15, comma 1, del Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) delle Regioni e degli enti locali 1 aprile 1999, come modificato dall'art. 4, comma 4, del successivo CCNL 5 ottobre 200;
- e) i compensi ISTAT per il censimento,
- f) i compensi derivanti dall'applicazione dell'articolo 208 del Codice della Strada.

Queste risorse sono di solito escluse, sia perchè di difficile predeterminazione, sia perchè, in realtà, costituirebbero per il fondo delle partite di giro. Ma vedremo che, almeno a partire dal fondo 2011, esse vanno attentamente considerate.

Si premette a tutta la disamina seguente il fatto che, in effetti, solo a partire dal 2009 il fondo risorse decentrate è stato costituito nel rispetto della normativa contrattuale e che, quindi, il fondo del 2010 costituisce l'unico riferimento puntuale per le valutazioni successive.

1.2 LA RIDUZIONE DELL'AMMONTARE DEL SALARIO ACCESSORIO PER GLI ANNI 2011, 2012 E 2013

Sulla disciplina generale del fondo è intervenuto di recente il D: L. 31 maggio 2010, N. 78, convertito, con modificazioni, nella Legge 30 luglio 2010, N. 122, recante *"misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica"*.

In particolare l'articolo 9, comma 2-bis, della norma richiamata, prevede che *"A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio"*.

Sulla materia si è espresso con circolare N.12 del 15 aprile 2011 il Ministero dell'economia e delle finanze, dipartimento della ragioneria generale dello stato, il quale ha ritenuto che *"Per quanto concerne la riduzione del fondo in proporzione al personale in servizio si ritiene che la stessa possa essere operata, per ciascuno degli anni 2011-2012-2013, sulla base del confronto tra il valore medio dei presenti nell'anno di riferimento rispetto al valore medio relativo all'anno 2010, intendendosi per valore medio la semisomma (o media aritmetica) dei presenti, rispettivamente, al 1° gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno. La variazione percentuale tra le due consistenze medie di personale determinerà la misura della variazione da operarsi sul fondo. Con riferimento alla dirigenza, la riduzione va effettuata sul fondo al netto delle somme eventualmente da destinarsi alla remunerazione degli incarichi di reggenza degli uffici temporaneamente privi di titolare."*

Vi sono, infine, interpretazioni contrastanti riguardo all'inserimento o meno, nell'ammontare del fondo da prendere come base per le riduzioni (e nell'ammontare del fondo ridotto), dei risparmi conseguenti da risorse non utilizzate nell'anno precedente. A mio parere, considerato che tali risorse costituiscono parte integrante del fondo per i vari anni e che la norma non prevede eccezioni al principio della riduzione, esse devono essere considerate sia nella definizione dell'ammontare del fondo 2010, sia negli anni successivi.

Una questione più complessa è quella relativa a quali risorse, in particolare tra quelle derivanti da specifiche disposizioni legislative, debbano essere ricondotte nell'ammontare del salario accessorio da prendere come base per le riduzioni.

Nella stessa circolare citata della ragioneria generale, la norma viene interpretata nel senso di escludere dall'ammontare del fondo da prendere come base per la riduzione le risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge ma non si va nel dettaglio.

Vi sono state sentenze contrastanti di alcune sezioni regionali della Corte dei Conti, riguardo alla limitazione della esclusione alle sole risorse relative alla progettazione, all'avvocatura. Alcuni giudici hanno inteso cioè che tutte le altre risorse, che non rientrano nelle due tipologie indicate, debbano essere inserite nell'ammontare da considerare per la riduzione.

E' infine intervenuta la decisione nr. 51 del 2011 delle Sezioni Riunite in sede di controllo, che ha *"definitivamente"* interpretato la norma nel senso della esclusione dal salario accessorio da computare per la riduzione i soli compensi derivanti dalle attività di progettazione interna e dall'avvocatura.

La ratio interpretativa della norma è che vanno esclusi i soli compensi accessori che si applicano ad una definita categoria di dipendenti. E' evidente, comunque, che la parola

fine potrà essere pronunciata solo dal giudice ordinario, cui spetta dettare la regola del caso concreto tra la astrattezza della legge e la situazione di fatto che si è venuta a creare.

Successivamente è intervenuta la deliberazione n. 93/2011/PAR della Corte dei Conti – sezione regionale di controllo per il Lazio, la quale ha inteso escludere dall'aggregato anche i compensi spettanti ai dipendenti impiegati nelle attività di rilevazione inerenti il 15° censimento generale della popolazione, rimborsati dall'ISTAT.

Coerentemente con questa interpretazione, dovranno quindi essere dettagliatamente computati, per il 2010 e per il 2011, tutti gli importi di salario accessorio, erogati, maturati o maturandi, a qualsiasi titolo, sia per il personale non dirigente che per quello dirigente, inclusi progetti di qualsiasi natura e con la sola esclusione dei compensi per la progettazione interna e per l'avvocatura e per il censimento. E' su tale base che deve essere calcolata la riduzione percentuale del salario accessorio in proporzione al numero di dipendenti in servizio.

E' opportuno ribadire che il fondo viene determinato nel suo ammontare così come indicato nei contratti di lavoro e dalle leggi: l'amministrazione e le parti sindacali non hanno altre facoltà ulteriori rispetto a quelle relative alla determinazione o contrattazione dell'ammontare delle risorse variabili.

Per concludere questa introduzione, si ritiene opportuno accennare ad una singola questione riguardante l'utilizzo del fondo risorse decentrate, pur appartenendo la questione ad un tema diverso da quello qui trattato, cioè la costituzione del fondo.

E' bene sottolineare che le risorse stabili dovrebbero essere destinate solo per il finanziamento degli utilizzi stabili, e analogamente per le risorse variabili. In realtà la contrattazione decentrata spesso deroga a questo principio. In ogni caso, mentre è logicamente ammissibile (e, economicamente, sostenibile) finanziare utilizzi variabili con risorse stabili, il contrario sarebbe illogico (e, economicamente, quantomeno, avventato).

2. CONSIDERAZIONI SUL FONDO 2010 E SULLE POSSIBILI DETERMINAZIONI RIGUARDO AL FONDO 2011 E 2012.

Nelle pagine seguenti viene esaminata la struttura delle singole voci che costituiscono il fondo risorse decentrate, così come determinato con DGC N. 721 del 19.11.2010, e vengono avanzate ipotesi circa la rideterminazione delle corrispondenti risorse per gli anni 2011 e 2012, fermo rimanendo il principio di riduzione complessiva contenuto nel citato articolo 9, comma 2 bis della legge 122/2010.

Per l'analisi delle voci si è anche considerato il relativo prospetto allegato al conto annuale 2010. In particolare, sono riportate, per completezza, anche le voci previste nel prospetto ma che, nel nostro caso, hanno consistenza nulla.

Primariamente, è stata effettuata una verifica di congruenza (relativa, non riguardo agli importi assoluti) sugli importi relativi al monte salari considerati per attribuire la consistenza delle singole voci del fondo, laddove esse sono espresse in percentuale del monte salari stesso.

Si è verificata l'effettiva congruenza, a meno di arrotondamenti, di tali importi, per gli anni nei quali è possibile effettuare un controllo incrociato, mentre, naturalmente, non è possibile trarre conclusioni per gli anni in cui è presente una singola voce di riferimento. I calcoli sono riportati, sinteticamente nella tabella seguente.

%	Anno rif.	Consistenza voce	Monte salari risultante
0,70%	1993	42.507	6.072.429
0,52%	1997	29.449	5.663.269
1,20%	1997	67.960	5.663.333
1,10%	1999	66.796	6.072.364
0,62%	2001	37.408	6.033.548
0,50%	2001	30.168	6.033.600
0,20%	2001	12.067	6.033.500
0,50%	2003	34.378	6.875.600
0,30%	2003	20.627	6.875.667
0,60%	2005	46.053	7.675.500
0,30%	2005	23.026	7.675.333
1,00%	2007	79.591	7.959.100

Le singole voci che compongono il fondo 2010 sono state numerate per un più comodo riferimento, così come indicato nelle tabelle riportate alla fine del presente documento.

In corsivo sono stati riportati i riferimenti letterali ai contratti ed alle leggi.

Vengono esaminate prima le risorse stabili e poi quelle variabili, entrambe raggruppate in base al CCNL di riferimento.

2.1 RISORSE STABILI

2.1.1 CCNL 01/04/1999

1 CCNL 01/04/1999 – art. 14 comma 4

A decorrere dal 31.12.1999, le risorse destinate nel medesimo anno al pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario sono ridotte nella misura del 3 % ed il limite massimo annuo individuale per le medesime prestazioni è rideterminato in 180 ore. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma, confluiscono nelle risorse di cui all'art.15 con prioritaria destinazione al finanziamento del nuovo sistema di classificazione del personale.

E' una voce storica non modificabile.

ART. 15

Risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività

1. Presso ciascun ente, a decorrere dal 1.1.1999, sono annualmente destinate alla attuazione della nuova classificazione del personale, fatto salvo quanto previsto nel comma 5, secondo la disciplina del CCNL del 31.3.1999, nonché a sostenere le iniziative rivolte a migliorare la produttività, l'efficienza e l'efficacia dei servizi, le seguenti risorse:

2 CCNL 01/04/1999 – art 15 comma 1, lett. A

gli importi dei fondi di cui all'art. 31, comma 2, lettere b), c), d) ed e) del CCNL 6.7.1995, e successive modificazioni ed integrazioni, previsti per l'anno 1998 e costituiti in base alla predetta disciplina contrattuale, comprensivi anche delle eventuali economie previste dall'art. 1, comma 57 e seguenti della l. 662/96, nonché la quota parte delle risorse di cui alla lettera a) dello stesso art. 31, comma 2, già destinate al personale delle ex qualifiche VII ed VIII che risulti incaricato delle funzioni dell'area delle posizioni organizzative calcolata in proporzione al numero dei dipendenti interessati;

E' la somma storica, non modificabile, delle tre voci storiche previste nel comma citato.

3 CCNL 01/04/1999 – art 15 comma 1, lett. B

le eventuali risorse aggiuntive destinate nell'anno 1998 al trattamento economico accessorio ai sensi dell'art. 32 del CCNL del 6.7.1995 e dell'art. 3 del CCNL del 16.7.1996, nel rispetto delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti;

E' una voce storica non modificabile.

CCNL 01/04/1999 – art 15 comma 1, lett. C, F

Queste voci hanno consistenza nulla nel nostro caso.

4 CCNL 01/04/1999 – art 15 comma 1, lett. G

l'insieme delle risorse già destinate, per l'anno 1998, al pagamento del livello economico differenziato al personale in servizio, nella misura corrispondente alle percentuali previste dal CCNL del 16.7.1996;

E' una voce storica, non modificabile, relativa al monte pagamento LED del 1998. Nel prospetto allegato al conto economico 2010, su tale voce è stata sommata quella (17) indicata come "Rideterminazione PEO".

5 CCNL 01/04/1999 – art 15 comma 1, lett. H

dalle risorse destinate alla corresponsione della indennità di L. 1.500.000 di cui all'art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995;

E' una voce storica, non modificabile.

CCNL 01/04/1999 – art 15 comma 1, lett. I

Questa voce ha consistenza nulla nel nostro caso.

6 CCNL 01/04/1999 – art 15 comma 1, lett. J

un importo dello 0,52 % del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, corrispondente all'incremento, in misura pari ai tassi programmati d'inflazione, del trattamento economico accessorio con decorrenza dal 31.12.1999 ed a valere per l'anno successivo;

E' una voce storica, non modificabile.

CCNL 01/04/1999 – art 15 comma 1, lett. L

Questa voce ha consistenza nulla nel nostro caso.

7 CCNL 01/04/1999 – art 15 comma 5

In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comunque comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del D.Lgs. 29/93, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio.

Il riferimento alla norma contrattuale è stato inserito, nella determinazione del fondo 2010, sia nelle risorse stabili che in quelle variabili. La logica è di inserire nelle risorse stabili gli effetti relativi all'aumento della dotazione organica, nelle risorse variabili gli incentivi per il miglioramento dei servizi, eventualmente non collegati ad un aumento della dotazione organica.

La legittimità di inserimento di questa voce tra le risorse stabili del fondo è stata messa in discussione nella relazione in data 07.10.2011 sulla verifica amministrativo-contabile effettuata dal dott. Domenico Tripaldi, dirigente dei servizi ispettivi di finanza pubblica – ispettorato generale di finanza del dipartimento della ragioneria generale dello stato del Mef. Il dott. Tripaldi argomenta che “tale tipologia di incremento del fondo è ammissibile solo in presenza di un incremento stabile delle dotazioni organiche che, secondo quanto affermato dall’ARAN, si verifica solo quando sussistono contemporaneamente le seguenti due indicazioni :

- aumento complessivo dei posti in dotazione organica
- assunzione di nuovo personale sui posti di nuova istituzione”

Il dott. Tripaldi argomenta che tali condizioni non si sono verificate nel Comune di Terracina, rilevando una diminuzione dei posti in dotazione organica, e una sostanziale stabilità nel numero dei dipendenti dell’ente.

Oltre alle osservazioni del dott. Tripaldi, è da sottolineare che la norma contrattuale fa specifico riferimento all’attivazione di nuovi servizi o a processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti. Deve quindi essere fatto un riscontro anche riguardo a questo punto.

Sul punto è opportuno richiamare la nota n. prot. 0060859/U del 07.12.2011 del dott. Giancarlo De Simone, dirigente del dipartimento AA.GG., risorse umane e servizi demografici alla data di costituzione del fondo 2010.

In tale nota, vengono avanzate controdeduzioni alle specifiche osservazioni su indicate, in particolare in relazione all’aumento effettivo della dotazione organica dell’ente nel 2007 rispetto al 2006, che risultava di 36 unità in più rispetto, per effetto delle stabilizzazioni di L.S.U. e c.d. cantieri-scuola, e sulla necessità per l’Ente di dotarsi di nuovi uffici per l’espletamento di numerose funzioni delegate da leggi regionali in materia di demanio, agricoltura e ambiente, trasporto scolastico, tutela degli animali

Nella stessa nota viene evidenziato, infine, che, le risorse previste nella voce sono state comunque sensibilmente ridotte nella costituzione del fondo 2010 (in effetti, si passa da 450.000,00 a 106.225,00 EURO).

Si ritiene che le considerazioni su indicate legittimano la permanenza nel fondo della voce in questione, nella misura prevista nel 2010, quale stabilizzazione degli effetti di incremento della dotazione organica tra il 2006 e il 2007, a prescindere dall’inserimento nella voce di somme diverse negli anni precedenti, la cui legittimità non è di interesse in questa sede.

2.1.2 CCNL 05/10/2001

8 CCNL 05/10/2001 – art. 4 comma 1

Gli enti, a decorrere dall'anno 2001, incrementano le risorse del fondo di cui all'art.15 del CCNL dell'1.4.1999 di un importo pari all'1,1 % del monte salari dell'anno 1999, esclusa la quota relativa alla dirigenza.

E' una voce storica, non modificabile.

9 CCNL 05/10/2001 – art. 4 comma 2

Le risorse di cui al comma 1, sono integrate dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio a far data dal 1° gennaio 2000.

E' la cosiddetta RIA, retribuzione individuale di anzianità. La quota di RIA di ogni dipendente cessato, per qualsiasi motivo, viene ricondotta nel fondo. E' una risorsa stabile, nel senso che c'è sempre, ma non stazionaria, nel senso che va rideterminata di anno in anno.

Art. 31

Disciplina delle "risorse decentrate"

1. Le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (di seguito citate come: risorse decentrate) vengono determinate annualmente dagli enti, con effetto dal 31.12.2003 ed a valere per l'anno 2004, secondo le modalità definite dal presente articolo.

2. Le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2003 secondo la previgente disciplina contrattuale, e con le integrazioni previste dall'art. 32, commi 1 e 2, vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi. Le risorse del presente comma sono rappresentate da quelle derivanti dalla applicazione delle seguenti disposizioni: art. 14, comma 4; art. 15, comma 1, lett. a, b, c, f, g, h, i, j, l, comma 5 per gli effetti derivati dall'incremento delle dotazioni organiche, del CCNL dell'1.4.1999; art. 4, commi 1 e 2, del CCNL 5.10.2001. L'importo è suscettibile di incremento ad opera di specifiche disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro nonché per effetto di ulteriori applicazioni della disciplina dell'art. 15, comma 5, del CCNL dell'1.4.1999, limitatamente agli effetti derivanti dall'incremento delle dotazioni organiche.

3. Le risorse di cui al comma 2 sono integrate annualmente con importi aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità, derivanti dalla applicazione delle seguenti discipline contrattuali vigenti e nel rispetto dei criteri e delle condizioni ivi prescritte: art. 15, comma 1, lett. d, e, k, m, n, comma 2, comma 4, comma 5, per gli effetti non correlati all'aumento delle dotazioni organiche ivi compresi quelli derivanti dall'ampliamento dei servizi e dalle nuove attività, del CCNL dell'1.4.1999; art. 4, commi 3 e 4, del CCNL del 5.10.2001, art. 54 del CCNL del 14.9.2000 art. 32, comma 6, del presente CCNL.

4. Le risorse decentrate di cui al comma 3 ricomprendono anche le somme destinate alla incentivazione del personale delle case da gioco secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi.

5. Resta confermata la disciplina dell'art. 17, comma 5, del CCNL dell'1.4.1999 sulla conservazione e riutilizzo delle somme non spese nell'esercizio di riferimento.

10 | CCNL 22/01/2004 – art. 32 comma 1

Le risorse decentrate previste dall'art 31, comma 2, sono incrementate, dall'anno 2003, di un importo pari allo 0,62% del monte salari, esclusa la dirigenza, riferito all'anno 2001.

E' una voce storica, non modificabile.

11 | CCNL 22/01/2004 – art. 32 comma 2

Gli enti incrementano ulteriormente le risorse decentrate indicate nel comma 1 e con decorrenza dall'anno 2003 con un importo corrispondente allo 0,50% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel rispetto della specifica disciplina del presente articolo.

E' una voce storica, non modificabile. L'incremento poteva essere effettuato a condizione che fosse rispettato il seguente comma 3 "l'incremento percentuale dello 0,50% di cui al comma 2 è consentito agli enti la cui spesa del personale risulti inferiore al 39% delle entrate correnti".

CCNL 22/01/2004 - art. 32 comma 3
--

Enti locali: *l'incremento percentuale dello 0,50% di cui al comma 2 è consentito agli enti la cui spesa del personale risulti inferiore al 39% delle entrate correnti;*

12 CCNL 22/01/2004 - art. 32 comma 7

La percentuale di incremento indicata nel comma 2 è integrata, nel rispetto delle medesime condizioni specificate nei commi 3, 4, 5 e 6, di un ulteriore 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, ed è destinata al finanziamento della disciplina dell'art. 10 (alte professionalità).

Questa risorsa non può essere utilizzata per altri scopi.

16 Quota Indennità di comparto

Art. 33

Istituzione e disciplina della indennità di comparto

1. Al fine di conseguire un progressivo riallineamento della retribuzione complessiva del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali con quella del restante personale pubblico, è istituito un compenso denominato: indennità di comparto.

2. L'indennità di comparto ha carattere di generalità e natura fissa e ricorrente. Essa viene corrisposta per dodici mensilità.

3. L'indennità di comparto è ridotta o sospesa negli stessi casi di riduzione o sospensione previsti per il trattamento tabellare. Essa non è utile ai fini della determinazione della base di calcolo dell'indennità di fine servizio. L'istituzione della indennità di comparto non modifica le modalità di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all'art. 2, commi 9 e 10 della legge n. 335 del 1995.

4. L'indennità viene corrisposta come di seguito indicato:

a) con decorrenza dell'1.1.2002, nelle misure indicate nella colonna 1 della tabella D allegata al presente CCNL;

b) con decorrenza dal 1.1.2003, le misure di cui alla lett. a) sono incrementate degli importi previsti dalla colonna 2 della medesima tabella D; a tal fine vengono prelevate le corrispondenti risorse nell'ambito di quelle previste dall'art. 32 comma 1;

c) con decorrenza 31.12.2003, ed a valere per l'anno 2004, l'importo della indennità di comparto è corrisposto nei valori indicati nella colonna 4 della ripetuta tabella D i quali riassorbono anche gli importi determinati ai sensi delle lettere a)

e b); a tal fine vengono prelevate le corrispondenti risorse stabili dalle disponibilità dell'art. 31, comma 2.

5. Le quote di indennità di cui alle lettere b) e c) del comma 4, prelevate dalle risorse decentrate, sono riacquisite nella disponibilità delle medesime risorse (art. 31, comma 2) a seguito della cessazione dal servizio, per qualsiasi causa, del personale interessato, per le misure non riutilizzate in conseguenza di nuove assunzioni sui corrispondenti posti.

E' una voce storica, che si modifica di anno in anno (è riportata nel conto economico come "ind. Comparto cessati"). L'indennità di comparto deve essere pagata attraverso il fondo risorse decentrate, essa quindi deve essere una delle voci di utilizzo del fondo stesso. Il personale cessato dal servizio per qualsiasi motivo, però, "restituisce" al fondo stesso la quota percepita al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

2.1.4 CCNL 09/05/2006

13 CCNL 09/05/2006 – art 4 comma 1

Gli enti locali, nei quali il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%, a decorrere dal 31.12.2005 e a valere per l'anno 2006, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004 con un importo corrispondente allo 0,5 % del monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza.

E' una voce storica, non modificabile.

14 CCNL 09/05/2006 – art 4 comma 2, 3, 6

In realtà, per i comuni, si applica solo il comma 2; inoltre, sembrerebbe più indicato inserire questo punto nella parte variabile (in effetti è ripetuto nella parte variabile – punto 28, mentre qui ha valore zero). Sembra un refuso.

2. In aggiunta alle disponibilità derivanti dal comma 1, gli enti locali, ad eccezione di quelli previsti dal comma 3, incrementano dal 31.12.2005 e a valere per l'anno 2006 le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 3, del CCNL del 22.1.2004, nel rispetto delle condizioni e dei valori percentuali, calcolati con riferimento al monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza, di seguito indicati:

a) fino ad un massimo dello 0,3%, qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia compreso tra il 25% ed il 32%;

b) tra un minimo dello 0,3% ed un massimo dello 0,7%, qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia inferiore al 25%.

3. In aggiunta alle disponibilità derivanti dal comma 1, i comuni capoluogo delle aree metropolitane, di cui all'art. 22 del D.Lgs. n. 267 del 2000, qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia uguale o inferiore al 39%, a decorrere dal 31.12.2005 ed a valere per l'anno 2006, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 3, del CCNL del 22.1.2004 fino ad un massimo dello 0,7 % del monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza.

6. Gli altri enti del comparto, diversi da quelli indicati nei commi precedenti, a decorrere dal 31.12.2005 e a valere per l'anno 2006, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 3, del CCNL del 22.1.2004 con un importo massimo corrispondente allo 0,5 % del monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa. Con il CCNL relativo al quadriennio 2006-2009 saranno individuati specifici parametri finanziari anche per gli enti del presente comma.

Art. 8 Incrementi delle risorse decentrate

1. Gli enti, relativamente al biennio economico 2006-2007, integrano le risorse finanziarie destinate alla contrattazione decentrata integrativa nel rispetto del Patto di stabilità interno, per quelli che vi sono sottoposti, e in coerenza con il quadro normativo delineato dall'art.1, comma 557, della legge n. 27 dicembre 2006, n.296, , e con le corrispondenti previsioni delle leggi finanziarie dettate specificamente per le Camere di Commercio, ferma restando, in relazione alla specificità di ciascuna tipologia di ente, l'osservanza degli indicatori di capacità finanziaria sotto indicati.

15	CCNL 11/04/2008 – art. 8 comma 2
-----------	---

Gli enti locali, a decorrere dal 31.12.2007 e a valere per l'anno 2008, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004 con un importo corrispondente allo 0,6 % del monte salari dell'anno 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora rientrino nei parametri di cui al comma 1 (vedi sopra) ed il rapporto tra spese del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39 %.

E' una voce storica, non modificabile. Dipende solo dal rispetto dei parametri indicati.

17	Rideterminazione PEO
-----------	-----------------------------

Si ritiene che questa voce non vada inserita nel fondo, non trovando nessun riscontro nella normativa contrattuale. Vedi anche commento al punto 4.

2.2 RISORSE VARIABILI

2.2.1 CCNL 01/04/1999

18 CCNL 01/04/1999 – art. 15 comma 1, lett. D

le somme derivanti dalla attuazione dell'art. 43 della legge 449/1997;

Sono le c.d. risorse da sponsorizzazioni, convenzioni, consulenze, ecc. Questa voce è nulla nel nostro caso.

19 CCNL 01/04/1999 – art 15 comma 1, lett. E

le economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ai sensi e nei limiti dell'art. 1, comma 57 e seguenti della legge n. 662/1996 e successive integrazioni e modificazioni;

Sono gli eventuali risparmi conseguiti dall'ente per la trasformazioni del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale (il 20% del risparmio va direttamente nel fondo, un altro 50% può essere utilizzato per incentivare la mobilità o per nuove assunzioni, se non è utilizzato va nel fondo, il 30% va in economie di bilancio. Va calcolato anno per anno.

20 CCNL 01/04/1999 – art 15 comma 1, lett. K

Le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell'articolo 17.

ART. 17

Utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività

1. *Le risorse di cui all'art.15 sono finalizzate a promuovere effettivi e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza e di efficacia degli enti e delle amministrazioni e di qualità dei servizi istituzionali mediante la realizzazione di piani di attività anche pluriennali e di progetti strumentali e di risultato basati su sistemi di programmazione e di controllo quali-quantitativo dei risultati.*

2. *In relazione alle finalità di cui al comma 1, le risorse di cui all'art. 15 sono utilizzate per:*

a) *erogare compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, attraverso la corresponsione di compensi correlati al merito e all'impegno di gruppo per centri di costo, e/o individuale, in modo selettivo e secondo i risultati accertati dal sistema permanente di valutazione di cui all'art. 6 del CCNL del 31.3.1999;*

b) *costituire il fondo per corrispondere gli incrementi retributivi collegati alla progressione economica nella categoria secondo la disciplina dell'art. 5 del CCNL del 31.3.1999; l'ammontare di tale fondo è determinato, a valere sulle risorse di cui all'art. 15, in sede di contrattazione integrativa decentrata; in tale fondo restano comunque acquisite, anche*

dopo la cessazione del rapporto di lavoro, le risorse destinate alle posizioni di sviluppo della progressione economica orizzontale attribuite a tutto il personale in servizio.

c) costituire il fondo per corrispondere la retribuzione di posizione e risultato secondo la disciplina dell'art. 10 del CCNL del 31.3.1999, con esclusione dei Comuni di minori dimensioni demografiche di cui all'art. 11 dello stesso CCNL; ai fini della determinazione del fondo, a valere sulle risorse di cui all'art.15, gli enti preventivamente istituiscono le posizioni organizzative di cui all'art. 8 del ripetuto CCNL del 31.3.1999 e ne definiscono il valore economico il cui ammontare totale corrisponde alla dotazione complessiva del fondo stesso. Per gli enti destinatari delle disposizioni richiamate nell'art.11 del CCNL del 31.3.1999, resta fermo quanto previsto da tale articolo anche per quanto riguarda il finanziamento degli oneri.

d) il pagamento delle indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, orario notturno, festivo e notturno-festivo, secondo la disciplina prevista dagli artt. 11, comma 12, 13, comma 7, e 34, comma 1, lett. f) g) ed h) del DPR 268/1987, dall'art. 28 del DPR 347/1983, dall'art. 49 del DPR 333/1990 e dalle disposizioni in vigore per le Camere di Commercio;

e) compensare l'esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate da parte del personale delle categorie A , B e C;

f) compensare l'eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del personale delle categorie B e C quando non trovi applicazione la speciale disciplina di cui all'art.11, comma 3, del CCNL del 31.3.1999; compensare altresì specifiche responsabilità affidate al personale della categoria D, che non risulti incaricato di funzioni dell'area delle posizioni organizzative secondo la disciplina degli articoli da 8 a 11 del CCNL del 31.3.1999 in misura non superiore a £. 3.000.000 lordi annui per le Regioni e 2.000.000 per gli altri Enti ; sino alla stipulazione del contratto collettivo integrativo resta confermata la disciplina degli artt.35 e 36 del CCNL del 6.7.1995 nonché dell'art. 2, comma 3, secondo periodo, del CCNL del 16.7.1996. La contrattazione integrativa decentrata stabilisce le modalità di verifica del permanere delle condizioni che hanno determinato l'attribuzione dei compensi previsti dalla presente lettera.

g) incentivare le specifiche attività e prestazioni correlate alla utilizzazione delle risorse indicate nell'art. 15, comma 1, lettera k).

h) incentivare, limitatamente alle Camere di commercio, il personale coinvolto nella realizzazione di specifici progetti finalizzati coerenti con il programma pluriennale di attività, utilizzando le risorse di cui all'art.15, comma 1, lett. n), destinate in via esclusiva a tali finalità.

3. Le risorse di cui al comma 2 lett. c) sono incrementate della somma necessaria al pagamento della indennità di L. 1.500.000 prevista dall'art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995 a tutto il personale della ex qualifica ottava che ne beneficiava alla data di stipulazione del presente contratto e che non sia investito di un incarico di posizione organizzativa ai sensi dell'art. 9 del CCNL del 31.3.1999. Tale importo viene ricompreso nella retribuzione di posizione eventualmente attribuita ai sensi dell'art. 10 del medesimo CCNL del 31.3.1999.

4. Le risorse del fondo di cui al comma 2 lett. b) sono destinate al pagamento degli incrementi economici spettanti al personale collocato in tutte le posizioni previste dal sistema di classificazione ivi comprese quelle conseguite ai sensi dell' art. 7, comma 2 del CCNL del 31.3.1999.

5. Le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario sono portate in aumento delle risorse dell'anno successivo.

6. Gli istituti previsti dalla lettera d) del comma 2, per le parti non modificate e fino all'attuazione della disciplina dell'art.24, comma 2, lettera c) del presente CCNL, restano disciplinati dalle disposizioni in vigore; l'utilizzo delle risorse dei fondi previsti dal comma

2, lettere b) e c) avviene sulla base del modulo di relazioni sindacali di cui all'art. 16, commi 1 e 2, del CCNL del 31.3.1999

7. Al fine di incentivare i processi di mobilità previsti dall'art.44 della legge n.449/97 e dall'art. 34 del D.Lgs.n.29/93 nonché quelli correlati al trasferimento e deleghe di funzioni al sistema delle autonomie locali, gli enti possono prevedere la erogazione di specifici compensi una tantum al personale interessato dagli stessi, in misura non superiore a sei mensilità di retribuzione calcolata con le modalità dell'indennità sostitutiva del preavviso, nei limiti delle effettive capacità di bilancio e, per le Regioni, anche attraverso l'utilizzo delle risorse correlate alla disciplina dell'art. 22, comma 2, del DPR 333/90.

Si tratta delle risorse già esaminate nelle considerazioni generali (progettazione interna, avvocatura, recupero ICI, ecc.) e che, come si è detto, di solito vengono considerate delle partite di giro e non inserite nel fondo, come in effetti è nel nostro caso. La cosa può anche restare in questi termini (anche perché sarebbe difficile prevedere l'entità di queste risorse in fase di costituzione del fondo annuale), purché si tenga conto che alcune di queste risorse, come si è detto nelle considerazioni generali, devono essere computate nel salario accessorio complessivo ai fini della sua riduzione dal 2010 al 2011, 2012, 2013.

20	CCNL 01/04/1999 – art 15 comma 1, lett. M
-----------	--

gli eventuali risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art.14.

ART. 14

Lavoro straordinario

1. Per la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario gli enti possono utilizzare, dall'anno 1999, risorse finanziarie in misura non superiore a quelle destinate, nell'anno 1998, al fondo di cui all'art. 31, comma 2, lett. a) del CCNL del 6.7.1995, per la parte che residua dopo l'applicazione dell'art.15, comma 1, lettera a) del presente CCNL. Le risorse eventualmente eccedenti rispetto a quelle derivanti dalla puntuale applicazione delle regole contenute nell'art. 31, comma 2 lettera a) del CCNL del 6.7.1995 e successive modifiche ed integrazioni, sono destinate ad incrementare le disponibilità dell'art.15.

2. Le risorse di cui al comma 1 possono essere incrementate con le disponibilità derivanti da specifiche disposizioni di legge connesse alla tutela di particolari attività, ed in particolare di quelle elettorali, nonché alla necessità di fronteggiare eventi eccezionali

3. Le parti si incontrano a livello di ente, almeno tre volte all'anno, per valutare le condizioni che hanno reso necessario l'effettuazione di lavoro straordinario e per individuare le soluzioni che possono consentirne una progressiva e stabile riduzione, anche mediante opportuni interventi di razionalizzazione dei servizi. I risparmi accertati a consuntivo confluiscono nelle risorse indicate nell'art.15, in sede di contrattazione decentrata integrativa, con prioritaria destinazione al finanziamento del nuovo sistema di classificazione del personale.

4. A decorrere dal 31.12.1999, le risorse destinate nel medesimo anno al pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario sono ridotte nella misura del 3 % ed il limite massimo annuo individuale per le medesime prestazioni è rideterminato in 180 ore. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma, confluiscono nelle risorse di cui all'art.15 con prioritaria destinazione al finanziamento del nuovo sistema di classificazione del personale.

5. E' consentita la corresponsione da parte dell'ISTAT e di altri Enti od Organismi pubblici autorizzati per legge o per provvedimento amministrativo, per il tramite degli enti del comparto, di specifici compensi al personale per le prestazioni connesse ad indagini periodiche ed attività di settore rese al di fuori dell'orario ordinario di lavoro.

Si tratta dei risparmi a consuntivo (se ve ne sono) sul fondo destinato alla retribuzione dello straordinario. Da verificare anno per anno

21 | CCNL 01/04/1999 – art 15 comma 2

In sede di contrattazione decentrata integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, a decorrere dal 1 aprile 1999, delle risorse economiche di cui al comma 1, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno '97, esclusa la quota relativa alla dirigenza.

E' una voce "facoltativa". Si fa preciso riferimento al fatto che l'Ente abbia una situazione finanziaria adeguata, inoltre si parla di un importo "fino ad un massimo" del 1,2%, che può significare anche lo 0%. Infine il comma 4 dello stesso articolo recita :

4. Gli importi previsti dal comma 1, lett. b), c) e dal comma 2, possono essere resi disponibili solo a seguito del preventivo accertamento da parte dei servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazione delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti create a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività ovvero espressamente destinate dall'ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità.

Non sembra ricorrano tutte le condizioni necessarie per la destinazione di risorse su questa voce, il contratto, però, indica esplicitamente la contrattazione integrativa decentrata quale sede per verificare tali condizioni. In via cautelativa, si ritiene che tale somma debba essere inserita nel fondo 2011, fatta salva la possibilità o meno di confermarla.

22 | CCNL 01/04/1999 – art 15 comma 5

In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comunque comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del D.Lgs. 29/93, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio.

Abbiamo già visto l'applicazione di questa norma nel caso delle risorse stabili (punto 7). Lì è stata valutata la parte relativa agli effetti dell'aumento delle dotazioni organiche, qui viene valutata la parte relativa al miglioramento dei servizi.

Si ritiene, comunque, che la destinazione di risorse su questa voce sia alquanto problematica, in quanto l'incremento quantitativo e qualitativo dei servizi deve essere verificabile e quantificabile in modo stringente.

Nel 2010, su questa voce sono state inserite risorse per 50.168,00 EURO.

In proposito l'ARAN, nel rispondere ad un quesito relativo a questo tema, ha fornito una sorta di decalogo, che si riporta di seguito, per esemplificare la difficoltà di un utilizzo legittimo di questa norma.

ORIENTAMENTO APPLICATIVO ARAN

D. Quali criteri potrebbero essere seguiti per la corretta applicazione della disciplina dell'art. 15, comma 5, del CCNL dell'1/4/1999, con il conseguente incremento delle risorse decentrate variabili in relazione all'accertato incremento quantitativo e qualitativo dei servizi istituzionali?

Il comportamento degli enti nella specifica materia oggetto del quesito, risente senza dubbio delle condizioni organizzative locali, dai contenuti del regolamento degli uffici e servizi e dalla complessità e dal numero delle strutture.

E' evidente, infatti, che non sono ipotizzabili criteri di identico contenuto in enti di ridotte dimensioni ed in enti metropolitani.

I nostri suggerimenti, quindi, sono rivolti a favorire una maggiore sensibilizzazione dei datori di lavoro locali su questa specifica problematica, cui è certamente collegato un diffuso interesse di tutte le parti coinvolte (classe di governo, dirigenza, sindacato, personale) per la possibilità di incrementare le risorse decentrate variabili di cui all'art. 31, comma 3 del CCNL 22.1.2004.

CONDIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA

Ricordiamo che l'incremento delle risorse può realizzarsi legittimamente, solo qualora siano verificate in modo rigoroso (e siano quindi oggettivamente documentate) le condizioni poste dalla citata disciplina. La sussistenza di tali condizioni costituisce, tra l'altro, uno degli aspetti qualificanti del controllo sui contratti decentrati da parte dei colleghi dei revisori.

Prima condizione: più risorse per il fondo in cambio di maggiori servizi

Attraverso la disposizione dell'art. 15, comma 5, gli enti possono "investire sull'organizzazione".

Come in ogni investimento, deve esserci un "ritorno" delle risorse investite. Nel caso specifico, questo "ritorno dell'investimento" è un innalzamento – oggettivo e documentato – della qualità o quantità dei servizi prestati dall'ente, che deve tradursi in un beneficio per l'utenza esterna o interna.

Occorre, in altre parole, che l'investimento sull'organizzazione sia realizzato in funzione di ("per incentivare") un miglioramento quali-quantitativo dei servizi, concreto, tangibile e verificabile (più soldi in cambio di maggiori servizi e utilità per l'utenza).

Prima di pensare a incrementi del fondo, è necessario pertanto identificare i servizi che l'ente pensa di poter migliorare, attraverso la leva incentivante delle "maggiori risorse decentrate", nonché i percorsi e le misure organizzative attraverso le quali intervenire.

Seconda condizione: non generici miglioramenti dei servizi, ma concreti risultati.

L'innalzamento quali-quantitativo dei servizi deve essere tangibile e concreto.

Non basta dire, ad esempio, che l'ente intende "migliorare un certo servizio" o "migliorare le relazioni con l'utenza" oppure che è "aumentata l'attività o la domanda da parte dell'utenza". Occorre anche dire, concretamente, quale fatto "verificabile e chiaramente percepibile dall'utenza di riferimento" è il segno tangibile del miglioramento quali-quantitativo del servizio.

Ad esempio:

§ minori tempi di attesa per una prestazione o per la conclusione di un procedimento;

arricchimento del servizio, con la previsione di ulteriori facilitazioni e utilità per l'utente (ad esempio: oltre al servizio tradizionale un nuovo servizio per rispondere alle esigenze di utenti portatori di bisogni particolari);

§ nuovi servizi, che prima non venivano prestati, per servire nuovi utenti o per dare risposta a nuovi bisogni di utenti già serviti;

§ aumento delle prestazioni erogate (ad esempio: più ore di vigilanza sul territorio, più ore di apertura al pubblico, più utenti serviti);

§ impatto su fenomeni dell'ambiente esterno che influenzano la qualità della vita (ad esempio: grazie all'intensificazione dei controlli, riduzione di comportamenti illegali; grazie al miglioramento del servizio, riduzione di fenomeni di marginalità sociale).

Terza condizione: risultati verificabili attraverso standard, indicatori e/o attraverso i giudizi espressi dall'utenza.

Per poter dire – a consuntivo – che c'è stato, oggettivamente, un innalzamento quali-quantitativo del servizio, è necessario poter disporre di adeguati sistemi di verifica e controllo.

Innanzitutto, occorre definire uno standard di miglioramento. Lo standard è il termine di paragone che consente di apprezzare la bontà di un risultato. Ad esempio: per definire lo standard di una riduzione del 10% dei tempi di attesa di una prestazione, occorre aver valutato a monte i fabbisogni espressi dall'utenza e le concrete possibilità di miglioramento del servizio.

Lo standard viene definito a partire da:

§ risultati di partenza, desumibili dal consuntivo dell'anno precedente;

§ risultati ottenuti da altri enti ("benchmarking");

§ bisogni e domande a cui occorre dare risposta;

§ margini di miglioramento possibili, tenendo conto delle condizioni strutturali ("organizzative, tecniche e finanziarie") in cui l'ente opera.

In secondo luogo, è necessario misurare, attraverso indicatori, il miglioramento realizzato. Le misure a consuntivo vanno quindi "confrontate" con lo standard, definito a monte.

Per misurare il miglioramento realizzato, l'ente può anche avvalersi di sistemi di rilevazione della qualità percepita dagli utenti (ad esempio: questionari di gradimento, interviste, sondaggi ecc.).

Quarta condizione: risultati difficili che possono essere conseguiti attraverso un ruolo attivo e determinante del personale interno.

Non tutti i risultati dell'ente possono dare luogo all'incremento delle risorse decentrate di cui all'art. 15, comma 5.

Devono essere anzitutto risultati "sfidanti", importanti, ad alta visibilità esterna o interna.

L'ottenimento di tali risultati non deve essere scontato, ma deve presentare apprezzabili margini di incertezza. Se i risultati fossero scontati, verrebbe meno l'esigenza di incentivare, con ulteriori risorse, il loro conseguimento.

Secondo, il personale interno deve avere un ruolo importante nel loro conseguimento.

Devono cioè essere "risultati ad alta intensità di lavoro", che si possono ottenere grazie ad un maggiore impegno delle persone e a maggiore disponibilità a farsi carico di problemi (per esempio, attraverso turni di lavoro più disagiati). Viceversa, risultati ottenuti senza un apporto rilevante del personale interno già in servizio (per esempio: con il ricorso a società esterne, a consulenze, a nuove assunzioni ovvero con il prevalente concorso di nuova strumentazione tecnica) non rientrano certamente tra quelli incentivabili con ulteriori risorse.

Quinta condizione: risorse quantificate secondo criteri trasparenti e ragionevoli, analiticamente illustrati nella relazione da allegare al contratto decentrato.

La quantificazione delle risorse va fatta con criteri trasparenti (cioè esplicitati nella relazione tecnico-finanziaria) e ragionevoli (cioè basati su un percorso logico e sufficientemente argomentato).

E' necessario, innanzitutto, che le somme messe a disposizione siano correlate al grado di rilevanza ed importanza dei risultati attesi, nonché all'impegno aggiuntivo richiesto alle persone, calcolando, se possibile, il valore di tali prestazioni aggiuntive (ad esempio, il costo di una nuova organizzazione per turni di lavoro).

E' ipotizzabile anche che le misure dell'incremento siano variabili in funzione dell'entità dei risultati ottenuti: si potrebbero, ad esempio, graduare le risorse in relazione alla percentuale di conseguimento dell'obiettivo (risorse x per risultati effettivi pari allo standard, risorse x + 10% per risultati effettivi pari allo standard + 10%, risorse x + 20% per risultati effettivi pari allo standard + 20%; risorse zero per risultati inferiori ad una certa soglia predeterminata).

Infine, gli incrementi devono essere di entità "ragionevole", non tali, cioè, da determinare aumenti percentuali eccessivi del fondo o vistose variazioni in aumento delle retribuzioni accessorie medie pro-capite.

Ricordiamo che il contratto decentrato non ha titolo per stabilire l'incremento delle risorse variabili, la cui disponibilità deve essere decisa in sede di bilancio di previsione, sulla base del progetto di miglioramento dei servizi. Nella relazione tecnico finanziaria, da allegare al contratto decentrato, deve essere, invece, chiaramente illustrato, nell'ambito della specificazione e giustificazione di tutte le risorse stabili e variabili, il percorso di definizione degli obiettivi di miglioramento dei servizi e i criteri seguiti per la quantificazione delle specifiche risorse variabili allocate in bilancio, dando atto del rispetto delle prescrizioni dell'art. 15, comma 5, del ccnl 1/4/1999.

Sesta condizione: risorse rese disponibili solo a consuntivo, dopo aver accertato i risultati.

E' evidente che se le risorse sono strettamente correlate a risultati ipotizzati per il futuro, non è possibile renderle disponibili prima di aver accertato l'effettivo conseguimento degli stessi. E' necessario pertanto che le risorse ex art. 15, comma 5 siano sottoposte a condizione (in tal senso, occorre prevedere una specifica clausola nel contratto decentrato). La condizione consiste precisamente nel raggiungimento degli obiettivi prefissati, verificati e certificati dai servizi di controllo interno. La effettiva erogazione, pertanto, potrà avvenire solo a consuntivo e nel rispetto delle modalità e dei criteri definiti nel contratto decentrato.

Settima condizione: risorse previste nel bilancio annuale e nel PEG.

La somma che l'ente intende destinare ai sensi dell'art. 15, comma 5, del ccnl 1.4.1999 alla incentivazione del personale deve essere prevista nel bilancio annuale di previsione e, quindi, approvata anche dall'organo competente; si tratta, infatti, di nuovi e maggiori oneri, che non potrebbero essere in alcun modo impegnati ed erogati, senza la legittimazione del bilancio.

RIEPILOGO DEI PASSAGGI PER L'ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA

Per poter applicare correttamente la disciplina di cui all'art. 15, comma 5, suggeriamo, in conclusione, un semplice percorso, che prevede i passaggi di seguito indicati

Primo: individuare i servizi (e prima ancora: i bisogni degli utenti a cui i servizi intendono dare risposta) su cui si vuole intervenire per realizzare miglioramenti quali-quantitativi con le caratteristiche più sopra indicate.

Secondo: definire il progetto di miglioramento dei servizi, indicando gli obiettivi da conseguire, gli standard di risultato, i tempi di realizzazione, i sistemi di verifica a consuntivo (è auspicabile che si tratti di obiettivi indicati anche nel PEG o in altro analogo documento di programmazione della gestione).

Terzo: quantificare le ulteriori risorse finanziarie variabili da portare ad incremento del fondo ai sensi dell'art. 15, comma 5 e definirne lo stanziamento nel bilancio e nel PEG; la quantificazione spetta esclusivamente all'ente e non deve essere oggetto di contrattazione (anche se, naturalmente, può "condizionare" il negoziato poiché si tratta pur sempre di una concessione fatta al Sindacato in cambio della quale l'ente dovrebbe ottenere a sua volta concessioni su altri fronti).

Quarto: stabilire nel contratto decentrato le condizioni alle quali le risorse ex art. 15, comma 5 possono essere rese disponibili; illustrare analiticamente nella relazione, allegata al contratto decentrato, i criteri seguiti per la quantificazione delle risorse.

Quinto: verifica e certificazione, a consuntivo, da parte dei servizi di controllo interno, dei livelli di risultato in rapporto agli standard predefiniti.

Sesto: eventuale erogazione delle somme, totale o parziale, in relazione ai livelli di risultato certificati dai servizi di controllo interno, secondo i criteri stabili nel contratto decentrato.

SUGGERIMENTI CONCLUSIVI

Da ultimo ci sembra importante precisare, che le risorse aggiuntive "variabili" di cui all'art. 15, comma 5 non possono essere automaticamente confermate e/o stabilizzate negli anni successivi, sulla base della semplicistica affermazione che l'ente raggiunge stabilmente e, in via ordinaria, un più elevato livello di servizi. In tal modo, infatti, si verificherebbe una (non consentita) trasformazione delle risorse da variabili a stabili, in contrasto con la disciplina del CCNL.

E' necessario, invece, che di anno in anno siano attentamente rivalutate le condizioni che hanno giustificato l'investimento sull'organizzazione. Ciò comporta che sia riformulato un nuovo e più

aggiornato progetto di miglioramento dei servizi, che ridefinisca, per l'esercizio di riferimento, obiettivi importanti, credibili e sfidanti con le caratteristiche più sopra ricordate. Inoltre, è necessario che i risultati siano sempre verificati e certificati a consuntivo, sulla base di predeterminati standard.

In costanza di obiettivi da un anno al successivo - soprattutto quando emerge, sulla base dei risultati degli anni precedenti, che i livelli di servizio standard sono sistematicamente raggiunti, senza particolari difficoltà o margini di incertezza - è opportuno che gli stessi standard siano sottoposti a revisione e rivisti al rialzo. In sostanza, riteniamo che il ricorso all'art. 15, comma 5 (e a maggior ragione la riconferma delle risorse) debba avvenire in un contesto di obiettivi particolarmente difficili, sfidanti e impegnativi.

Un'ultima precisazione concerne gli enti di ridotte dimensioni. E' evidente che questi ultimi sono chiamati a dare attuazione agli adempimenti richiamati, in forme e secondo modalità opportunamente (e giustamente) semplificate. Anche il progetto di miglioramento dei servizi o gli stessi sistemi di controllo adottati a consuntivo, potranno quindi avere caratteristiche di maggiore semplicità (per esempio, dal punto di vista procedurale) rispetto agli enti di maggiori dimensioni.

23	CCNL 01/04/1999 - art 17 comma 5
-----------	---

Le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario sono portate in aumento delle risorse dell'anno successivo.

Sono le somme non utilizzate nell'anno precedente. Come si vede, la disciplina contrattuale è rigida, esse devono essere riportate all'anno successivo, nelle risorse variabili. Nel caso in cui il contratto integrativo decentrato ne prevedesse un uso diverso, ad esempio il dirottamento, nell'anno stesso, verso la produttività collettiva, si tratterebbe di una previsione illegittima.

2.2.2 CCNL 14/09/2000

24 CCNL 14/09/2000 – art. 54

Gli enti possono verificare, in sede di concertazione, se esistano le condizioni finanziarie per destinare una quota parte del rimborso spese per ogni notificazione di atti dell'amministrazione finanziaria al fondo di cui all'art.15 del CCNL dell'1.4.1999 per essere finalizzata all'erogazione di incentivi di produttività a favore dei messi notificatori stessi.

Voce con consistenza nulla nel 2010, in base alla tabella del fondo risorse decentrate, ma risulta una voce "diritti di notifica" nel rendiconto delle spese del salario accessorio del personale per il 2010, pari a EURO 4.649,52. Si ritiene che tale somma debba rientrare, come da contratto, nel fondo.

2.2.3 CCNL 09/05/2006

25 CCNL 09/05/2006 - art 4 comma 2, lett. B

In aggiunta alle disponibilità derivanti dal comma 1, gli enti locali, ad eccezione di quelli previsti dal comma 3, incrementano dal 31.12.2005 e a valere per l'anno 2006 le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 3, del CCNL del 22.1.2004, nel rispetto delle condizioni e dei valori percentuali, calcolati con riferimento al monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza, di seguito indicati:

- a) fino ad un massimo dello 0,3%, qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia compreso tra il 25% ed il 32%;*
- b) tra un minimo dello 0,3% ed un massimo dello 0,7%, qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia inferiore al 25%.*

Per questa voce, come per le analoghe seguenti, la verifica deve essere fatta sul rapporto spese personale su entrate correnti dell'anno precedente, quindi in riferimento all'anno 2010 e, ritengo, utilizzando lo stesso aggregato di spese per il personale utilizzato per la verifica del patto di stabilità.

Nel nostro caso, nel 2010 è stata applicata la percentuale prevista al punto a). Dai dati provvisori del consuntivo 2010, risulta che il rapporto permette ancora l'applicazione della stessa percentuale. Si quindi può ipotizzare il mantenimento tra le risorse variabili dell'ammontare della rispettiva voce per il 2010, pari a EURO 20.627,00

Art. 8 Incrementi delle risorse decentrate

1. Gli enti, relativamente al biennio economico 2006-2007, integrano le risorse finanziarie destinate alla contrattazione decentrata integrativa nel rispetto del Patto di stabilità interno, per quelli che vi sono sottoposti, e in coerenza con il quadro normativo delineato dall'art.1, comma 557, della legge n. 27 dicembre 2006, n.296, , e con le corrispondenti previsioni delle leggi finanziarie dettate specificamente per le Camere di Commercio, ferma restando, in relazione alla specificità di ciascuna tipologia di ente, l'osservanza degli indicatori di capacità finanziaria sotto indicati.

26 CCNL 11/04/2008 – art 8 comma 3, lett. B

In aggiunta alle disponibilità derivanti dal comma 2, gli enti locali, ad eccezione di quelli previsti dal comma 4, possono incrementare, a decorrere dal 31.12.2007 e a valere per l'anno 2008, le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 3, del CCNL del 22.1.2004, qualora rientrino nei parametri di cui al comma 1, dei valori percentuali calcolati con riferimento al monte salari dell'anno 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza, di seguito indicati:

a) fino ad un massimo dello 0,3 %, qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia compreso tra il 25% ed il 32%;

b) fino ad un massimo dello 0,9 %, qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia inferiore al 25%.

E' una voce analoga alla precedente e richiede analoghe verifiche. E' comunque facoltativa e nel 2010 è stata applicata la percentuale del 0,3%, pari a EURO 23.026,00, che potrebbe essere riportata nel fondo 2011.

Art. 4 Incrementi delle risorse decentrate

1. Per gli Enti costituiscono requisiti per l'integrazione delle risorse destinate al finanziamento della contrattazione decentrata integrativa:

- a) il rispetto del Patto di stabilità interno per il triennio 2005-2007;
- b) il rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia di contenimento della spesa di personale; il rispetto delle corrispondenti previsioni delle leggi finanziarie dettate specificamente per le Camere di Commercio;
- c) l'attivazione di rigorosi sistemi di valutazione delle prestazioni e delle attività dell'amministrazione;
- d) l'osservanza degli indicatori di capacità finanziaria sotto indicati.

2. Presso gli Enti Locali, è riconosciuta, a decorrere dal 31.12.2008 ed a valere per l'anno 2009, la disponibilità di risorse aggiuntive per la contrattazione decentrata integrativa, di natura variabile, ai sensi dell'art.31, comma 3, del CCNL del 22.1.2004, nel rispetto del vigente sistema di relazioni sindacali:

- a) nel limite dell'1% del monte salari dell'anno 2007, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora gli Enti siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1 ed il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 38 %;
- b) nel limite dell'1,5% del predetto monte salari, qualora gli Enti, oltre ai requisiti di cui al comma 1, dimostrino il possesso dell'ulteriore requisito del rispetto del Patto di stabilità interno anche per l'anno 2008, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative in materia, ed il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 31%.

Si tratta di una voce per la quale, nel 2010, è stata applicata la percentuale del 1%, pari a EURO 79.591,00. Per il 2011, si propone di ridurre la percentuale allo 0,5%, corrispondenti a EURO 39.795,50.

3. IPOTESI COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE 2011

In conclusione di questa relazione, viene proposta una determinazione minimale di costituzione del fondo risorse decentrate 2011. Tale costituzione è legata alle ipotesi avanzate, da verificare, riguardo alla consistenza delle voci da modificare rispetto al 2010, e sui dati di consuntivo provvisorio forniti dal dipartimento finanziario, relativamente sia alle risorse stabili che a quelle variabili.

A questo proposito, si specifica che :

- a) la RIA disponibile per il fondo (punto 9, risorse stabili), in base all'ulteriore personale cessato nel 2011, risulterebbe rideterminata in EURO 113.722,87 per il 2011;
- b) analogamente, l'indennità di comparto (punto 16, risorse stabili) per il 2011 risulterebbe rideterminata in EURO 113.547,70;
- c) per quanto riguarda le economie da part-time (punto 19, risorse variabili), dovrebbe confermarsi la somma del 2010

- d) per quanto riguarda i risparmi da straordinario (punto 20, risorse variabili), in mancanza del dato definitivo 2011, si è inserita la stessa somma del 2010, in coerenza con il fatto che i corrispondenti impegni della spesa per straordinari sono rimasti costanti;
- e) per quanto riguarda le altre voci delle risorse variabili, esse vengono ridotte come indicato.

In sintesi, la proposta è riportata nella tabella in fondo al documento. Nell'ultima colonna è riportata un'ipotesi di fondo 2012, basata sui dati provvisori di consuntivo 2011 che, in particolare, tendono ad escludere la possibilità di destinare alcune delle risorse di parte variabile, a causa dell'aumentato rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti.

Nella tabella non vengono considerate le somme eventuali relative ai compensi per l'avvocatura e agli incentivi per la progettazione interna, né i compensi spettanti ai dipendenti impiegati nel 15° censimento della popolazione che, come si è detto costituiscono partite di giro e non sono, inoltre, da computare ai fini della riduzione complessiva del salario accessorio (vedi paragrafo 1.2 e successivo capitolo).

Nella tabella non sono inoltre inserite le risorse previste per progetti finalizzati al recupero tributi e/o condono, che pure costituiscono partite di giro, anche se rientranti nel computo di cui sopra.

4. VERIFICA DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI RIDUZIONE COMPLESSIVA DEL SALARIO ACCESSORIO.

Resta da verificare se il fondo salario accessorio, nell'ammontare ipotizzato per il 2011, risulti compatibile con i limiti citati del D: L. 31 maggio 2010, N. 78, convertito, con modificazioni, nella Legge 30 luglio 2010, N. 122, recante "misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica". In particolare l'articolo 9, comma 2-bis, della norma richiamata.

Come detto nel paragrafo 1.2, ai fini di tale verifica deve essere considerato l'ammontare complessivo del salario accessorio, con le sole esclusioni citate.

A questo fine, si ipotizza che risorse per progetti finalizzati al recupero tributi e/o condono, che vanno inserite nell'aggregato, siano quelle riportate nel consuntivo provvisorio 2011 predisposto dal dipartimento finanziario.

Si premette anche che, per quanto riguarda la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti, è stato inserito cautelativamente lo stesso dato del 2010, anche se gli attuali impegni a consuntivo 2011 risultano inferiori e pari a 171.811,02. Questo a motivo che il fondo 2011 per la dirigenza non è stato in realtà ancora costituito.

Infine, le somme non utilizzate nell'anno precedente sono state scomutate del fondo 2011

Con queste premesse, risultano le seguenti somme aggregate :

SALARIO ACCESSORIO	2010	2011
Fondo risorse decentrate	1.884.555,94	1.647.819,53
Retribuzione di posizione e risultato dirigenti	281.433,57	281.433,57
Indennità di staff supporto organi politici	66.350,00	29.000,00
diritti di notifica (compresi nel fondo nel 2011)	4.649,52	0,00
Incentivazione recupero ICI	50.919,52	1.421,41
Progetto art 208(codice della strada)	0,00	1.808,56
Incentivazione condono legge 47/1985	131.510,63	49.858,13
Incentivazione condono art. 32 D.L. 30 settembre 2003, n. 269	23.422,96	6.089,94
Progetto finalizzato contratti	12.050,89	1.000,77
Progetto finalizzato matrimoni	3.677,47	0,00
Progetto finalizzato lotterie	1.000,00	0,00
Progetto finalizzato tesserini venatori	2.122,00	0,00
Progetto finalizzato idoneità abitativa	3.525,00	0,00
TOTALE	2.465.217,50	2.018.431,91

La riduzione prevista per il 2011, rispetto al 2010, è pari, quindi, a circa il 18,12%.

Questo dato è da confrontarsi con la corrispondente riduzione del personale, ad esempio con la metodologia indicata nella circolare N.12 del 15 aprile 2011 del Ministero dell'economia e delle finanze, citata nel paragrafo 1.2.

Secondo i dati forniti dal settore gestione del personale si hanno :

Numero dipendenti in servizio al 01.01.2010	276	
Numero dipendenti in servizio al 31.12.2010	263	
Numero medio dipendenti 2010		269,5
Numero dipendenti in servizio al 01.01.2011	249	
Numero dipendenti in servizio al 31.12.2011	238	
Numero medio dipendenti 2011		243,5

La riduzione media del numero di dipendenti nel 2011, rispetto al 2010, è pari, quindi, a circa il 9,65%.

Come è evidente, la riduzione percentuale dell'ammontare complessivo del salario accessorio prevista per il 2011 rispetto al 2010 è ampiamente superiore alla corrispondente riduzione percentuale del numero dei dipendenti.

La differenza è tale che il rispetto della norma articolo 9, comma 2-bis, del D.L. 31 maggio 2010, N. 78, convertito, con modificazioni, nella Legge 30 luglio 2010, N. 122, recante "*misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*" deve ritenersi acquisito, indipendentemente dalle residue incertezze sui dati finanziari relativi ai consuntivi 2010 e 2011 e dalla metodologia utilizzata nel calcolo in funzione della riduzione del personale in servizio.

RISORSE STABILI		FONTE CONTRATTUALE		NOTE	2010	2011	2012
1	CCNL 01/04/1999 - art. 14 comma 4	Riduzione del 3% del monte straordinario			3.086,00	3.086,00	3.086,00
2	CCNL 01/04/1999 - art. 15 comma 1, lett. A	Art. 31, comma 2 - lettere B, C, D, E CCNL 06/07/1995			726.650,73	726.650,73	726.650,73
3	CCNL 01/04/1999 - art. 15 comma 1, lett. B	0,70% monte salari 1993			42.507,00	42.507,00	42.507,00
4	CCNL 01/04/1999 - art. 15 comma 1, lett. G	Risorse LED			48.900,21	48.900,21	48.900,21
5	CCNL 01/04/1999 - art. 15 comma 1, lett. H	Indennità ex 8^			9.296,00	9.296,00	9.296,00
6	CCNL 01/04/1999 - art. 15 comma 1, lett. J	0,52% monte salari 1997			29.449,00	29.449,00	29.449,00
7	CCNL 01/04/1999 - art. 15 comma 5	Incremento dotazione organica			106.225,00	106.225,00	106.225,00
8	CCNL 05/10/2001 - art. 4 comma 1	1,10% monte salari 1999			66.796,00	66.796,00	66.796,00
9	CCNL 05/10/2001 - art. 4 comma 2	RIA personale cessato dal 01/01/2000		Da ricalcolare per il 2011	94.836,00	113.722,87	113.722,87
10	CCNL 22/01/2004 - art. 32 comma 1	0,62% monte salari 2001			37.408,00	37.408,00	37.408,00
11	CCNL 22/01/2004 - art. 32 comma 2	0,50% monte salari 2001			30.168,00	30.168,00	30.168,00
12	CCNL 22/01/2004 - art. 32 comma 7	0,20% monte salari 2001			12.067,00	12.067,00	12.067,00
13	CCNL 09/05/2006 - art. 4 comma 1	0,50% monte salari 2003			34.378,00	34.378,00	34.378,00
14	CCNL 09/05/2006 - art. 4 comma 2, 3, 6				0	0	0
15	CCNL 11/04/2008 - art. 8 comma 2	0,60% monte salari 2005			46.053,00	46.053,00	46.053,00
16		Quota indennità di comparto		Da ricalcolare per il 2011	132.958,00	113.547,70	113.547,70
17		Rideterminazione PEO			150.899,00	0	0
TOTALE RISORSE STABILI					1.571.676,94	1.420.254,51	1.420.254,51
RISORSE VARIABILI		FONTE CONTRATTUALE		NOTE	2010	2011	2012
18	CCNL 01/04/1999 - art. 15 comma 1, lett. D	Risorse derivanti da legge 449/97			0	0	0
19	CCNL 01/04/1999 - art. 15 comma 1, lett. E	Economie da part-time			4.935,00	4.935,00	4.935,00
20	CCNL 01/04/1999 - art. 15 comma 1, lett. M	Risparmi da straordinario		Da verificare le risorse 2010 da riportare sul 2011	66.572,00	66.572,00	66.572,00
21	CCNL 01/04/1999 - art. 15 comma 2	fino a 1,20% monte salari 1997		Oggetto di contrattazione	67.960,00	67.960,00	67.960,00
22	CCNL 01/04/1999 - art. 15 comma 5	Nuovi servizi o ampliamento nuovi servizi			50.168,00	0	0
23	CCNL 01/04/1999 - art. 17 comma 5	Somme non utilizzate anno precedente		Da verificare le risorse 2010 da riportare sul 2011	0	50.880,57	0
24	CCNL 14/09/2000 - art. 54	Messi notificatori			0	4.649,52	4.649,52
25	CCNL 09/05/2006 - art. 4 comma 2, lett. B	fino a 0,30% monte salari 2003		applicato 0,3%	20.627,00	20.627,00	0,00
26	CCNL 11/04/2008 - art. 8 comma 3, lett. B	fino a 0,30% monte salari 2005		applicato 0,3%	23.026,00	23.026,00	0,00
27	CCNL 31/07/2009 - art. 4 comma 2	fino a 1,00% monte salari 2007		applicato 0,5%	79.591,00	39.795,50	0,00
TOTALE RISORSE VARIABILI					312.879,00	278.445,59	144.116,52
TOTALE FONDO					1.884.555,94	1.698.700,10	1.564.371,03

Che alcune voci, tra quelle indicate nell'ipotesi di cui sopra, potrebbero essere rideterminate nel loro valore, a seguito di verifica in base ai dati di consuntivo 2011 e in base alle procedure di contrattazione con le organizzazioni sindacali contrattualmente previste, pur nell'ambito di un valore complessivo (ad esclusione delle risorse derivanti da risparmi sugli utilizzi del fondo 2010) non superiore a quello indicato.

DETERMINA

1. Di costituire il fondo risorse decentrate di cui all'articolo 31, comma 1 del CCNL del comparto Regioni e AA.LL. 22.01.2004, per l'anno 2011, con le risorse indicate nell'allegata tabella;
2. Di dare atto che le risorse indicate nella tabella di cui al punto 1. potrebbero essere oggetto di rideterminazione, nell'ambito del loro ammontare complessivo computato con esclusione delle risorse derivanti da risparmi sugli utilizzi del fondo 2010, in base ai dati del consuntivo economico e finanziario 2011 e in base alle procedure di contrattazione con le organizzazioni sindacali contrattualmente previste;
3. Di dare atto che le risorse di cui al precedente punto 1., con l'aggiunta dei relativi oneri, risultano impegnate al capitolo 1605 del bilancio 2011, rispettivamente :
 - a) impegno 247 per EURO 1.065.333,49 (risorse)
 - b) impegno 245 per EURO 633.366,61 (risorse)
 - c) impegno 251 per EURO 408.992,34 (oneri)
 - d) impegno 252 per EURO 10.586,59 (oneri)
4. di dare atto che la presente determinazione :
 - a) è esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - b) va pubblicata per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio.


**Il Dirigente del
Dipartimento II - AA.GG., risorse
umane e servizi demografici**

Dott. Marco Raponi


Terracina, 17 GENNAIO 2012

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art.153 del D. Lgs.vo 267/2000.

Il Dirigente del Dipartimento Finanziario
Dott.sa Ada Nasti



Terracina, 17.01.2012

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del messo comunale, che copia del presente provvedimento è stato affisso il giorno 24 GEN. 2012 sull'Albo Pretorio on-line del Comune (all'indirizzo www.gazzettaamministrativa.it) ai sensi dell'art.32 della legge 18 giugno 2009, n.69.

Il Messo Comunale

IL MESSO COMUNALE
Nestore Alla

Il Segretario Generale

Terracina, 24 GEN. 2012